

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)



HABITAT S.R.L.



INDICE

PARTE GENERALE

1.	PREMESSA	4
2.	FINALITA'	5
3.	CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI	6
4.	HABITAT SRL	8
5.	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI.	8
6.	ATTIVITA' SENSIBILI	9
7.	RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO	10
8.	STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	12
8.1.	<i>Organi societari</i>	12
8.2.	<i>Definizione di responsabilità, unità organizzative</i>	12
8.3.	<i>Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa</i>	13
8.4.	<i>Prassi e procedure</i>	14
9.	STRUTTURA DEI CONTROLLI	15
9.1.	<i>Principi di controllo interno</i>	15
9.2.	<i>Il sistema di controlli interni</i>	16
10.	ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	16
10.1.	<i>Composizione e regole</i>	16
10.2.	<i>Poteri e funzioni</i>	17
10.3.	<i>Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
10.4.	<i>Informativa all'Organismo di Vigilanza</i>	18
10.5.	<i>Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale</i>	19
11.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO	19
12.	SISTEMA DISCIPLINARE	20
13.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	21
14.	RIFERIMENTI	21

PARTE SPECIALE

-	parte speciale "REATI SOCIETARI"	22
-	parte speciale "REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	36
-	parte speciale "SICUREZZA E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE"	55

ALLEGATI

1.	Testo del Decreto Legislativo 231/2001	67
2.	Elenco dei Reati richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001	97
3.	Struttura Organizzativa	127
4.	Mappa dei Rischi negli ambiti aziendali esposti al D.lgs.n.231/2001	133
5.	Processi Strumentali	147
6.	Codice Etico	167
7.	Sistema Disciplinare	183
8.	Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n. 231/2001	194



PARTE GENERALE

Modello di organizzazione
e di gestione ex Decreto
legislativo 8 giugno 2001
n. 231



PREMESSA

La struttura del manuale

Il manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati, risponde all'esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio dettagliate per funzione che verranno distribuite ai soli responsabili oltre che agli organismi societari e all'OdV).

In dettaglio il manuale è così composto:

- il Manuale **di Organizzazione, Gestione e Controllo** - prima edizione contiene:
- Parte generale;
- Parti speciali: Reati Societari, Reati contro la Pubblica Amministrazione e Reati in materia di Sicurezza e Protezione nei luoghi di lavoro e Ambiente;
- Allegato 1: Testo del Decreto;
- Allegato 2: Elenco dei reati richiamati dal Decreto Legislativo;
- Allegato 3: Struttura Organizzativa;
- Allegato 4: Mappa dei Rischi negli ambiti aziendali esposti al D.lgs. 231/01 e schede per ogni funzione che svolge attività sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- Allegato 5: Processi strumentali;
- Allegato 6: Codice Etico;
- Allegato 7: Sistema disciplinare;
- Allegato 8: Regolamento dell'OdV;

Il decreto legislativo 231/2001

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "Reati").



Habitat S.r.l (la “Società”), come società a responsabilità limitata, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

La Società ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di Habitat S.r.l. ha approvato, in data 16 ottobre 2010, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e, contestualmente, il Codice Etico.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti “apicali” e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

1. FINALITA’

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da proprio dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di Habitat S.r.l., volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Habitat S.r.l. in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da Habitat S.r.l. in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui Habitat S.r.l. intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l’identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l’individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;



- il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

2. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, e supera il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro ed il T.U. sulla Sicurezza D.lgs n.81/2008– è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”) in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti de quo.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;



- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, il criterio che in Habitat S.r.l. consente di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale è la collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto del Presidente.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di Habitat S.r.l. (Allegato 3).



3. HABITAT SRL

Habitat S.r.l. ha per oggetto sociale “la costruzione e la gestione di beni immobili civili, industriali, agricoli, di qualsiasi tipo, sia per privati che per enti, la compravendita e la locazione di terreni e fabbricati civili, industriali ed agricoli, nonché l’attività tutta nel campo edilizio in genere, compresi i settori ad essa connessi e l’intermediazione.

Rientra nell’oggetto sociale altresì:

- la ricerca e l’acquisizione di aree idonee alla coltivazione di cave ed al loro sfruttamento;
- l’acquisto dei diritti di coltivazione di cave già regolarmente autorizzate;
- la conduzione in qualsiasi forma di impianti per la selezione e produzione di inerti in conto proprio e per terzi;
- l’assunzione di contratti d’appalto per la fornitura di inerti, la loro commercializzazione nonché il servizio di trasporto, anche per conto terzi. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio sia provvisorio che definitivo, di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico, anche mediante la gestione di impianti di smaltimento e di discariche;
- la progettazione e la realizzazione di impianti per la depurazione delle acque, per l’abbattimento degli inquinamenti atmosferici. La realizzazione di studi e di opere di bonifica ambientale;
- l’attività tutta nel campo dell’ecologia compreso, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, l’applicazione e la commercializzazione di tecnologie per il recupero, riciclaggio di qualsiasi tipo di rifiuto.

La società può, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il compimento dell’oggetto sociale, compiere tutte le operazioni finanziarie commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società ed imprese aventi scopi affini ed analoghi, dare fidejussioni e garanzie anche reali a terzi e per conto terzi, intrattenere rapporti attivi e passivi con banche, istituti di credito e/o privati .

Si precisa che ad oggi l’attività prevalente esercitata dalla Società è la coltivazione di cave ed il loro sfruttamento. In particolare l’attività estrattiva (di ghiaia, sabbie ed inerti) è effettuata in Valpago del Montello (TV) in località Belvedere presso le cave denominate appunto Belvedere e Belvedere 1.

La Società ha sede legale in Mestre (Venezia), Via Felisati 175.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI.

Ad un gruppo di lavoro è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l’entità dei rischi rilevanti.

In particolare il gruppo di lavoro ha:



- approfondito i contenuti e l’interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle aree di potenziale “rischio 231” (Allegato 4);
- valutato l’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il “rischio 231”, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto;

5. ATTIVITA’ SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà di Habitat S.r.l. le aree nel cui ambito possono, al momento dell’adozione del Modello, essere commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività che comportano contatti diretti / indiretti con la P.A. e, parzialmente (in quanto società non quotata), i reati societari nonché i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro in considerazione della particolare attività svolta da Habitat S.r.l.

Per contro, i rischi relativi alla commissione di reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di reati contro la personalità individuale e di reati di criminalità organizzata transnazionale, sono solo teoricamente ipotizzabili nell’ambito dell’attività svolta dalla Società, e non richiedono, pertanto, la predisposizione di apposite procedure essendo già disciplinati da procedure generali (es. procedura acquisti per il potenziale reato di ricettazione).

In concreto le **Attività Sensibili** sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di operazioni:

A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- gestione dei rapporti correnti per lo svolgimento dell’attività d’impresa (Regione, Provincia, Comune, ARPAV, ecc.);
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna con soggetti / società che possono avere contatti con funzionari pubblici in nome e per conto della Società;
- gestione dei procedimenti ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, giudiziari).

B. Adempimenti societari:

- predisposizione delle comunicazioni agli azionisti e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d’esercizio).

C. Adempimenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro



- gestione e predisposizione delle attività così come disciplinata dal D.lgs. 81/08 e dal D.lgs 624/96 specifico per le attività dell'industria estrattiva a cielo aperto o sotterraneo.

Nel dettaglio, alle tre categorie di operazioni possono essere associate le seguenti aree di attività (come meglio definite nelle schede di cui all'Allegato 4):

- convenzioni, autorizzazioni e concessioni;
- richiesta / erogazione di contributi;
- adempimenti fiscali e tributari;
- area rapporti con autorità giudiziaria;
- gestione del personale, adempimenti previdenziali e assistenziali;
- adempimenti per la gestione e tutela ambientale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il dettaglio della Mappa Rischi iniziale è riportato nel richiamato Allegato 4.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

Si segnala che la Direttiva CE del 19.11.2008 n.ro 99 sui reati ambientali e la relativa tutela penale, pubblicata il 6.12. 2008 (G.U.C.E), dovrà essere recepita entro il 26.12.2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs 231/01.

6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO

I comportamenti tenuti dai dipendenti (“**Dipendenti**”) e dagli amministratori (“**Amministratori**”), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (“**Consulenti**”) devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le “**Regole di Condotta**”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società (di seguito il “Codice Etico”).

Va, comunque, precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori e Consulenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.



In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli, le regole di condotta prevedono che:

- i Dipendenti, gli Amministratori e i Consulenti non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel decreto;
- i Dipendenti, gli Amministratori e i Consulenti devono evitare di porre in essere comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore oppure perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l'immagine della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le relative verifiche, ed essere autorizzati dal CdA. L'Organismo di Vigilanza effettuerà, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti dei Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti devono sempre essere stipulati in forma scritta; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere predisposte, da parte degli Amministratori, apposite procedure per consentire (ai soci, agli altri organi) l'esercizio del controllo nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché il rapido accesso alle informazioni di volta in volta rilevanti, con possibilità di rivolgersi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.



Il periodico aggiornamento del Modello è “stimolato” dall’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l’Organismo di Vigilanza informa e relaziona al Presidente e al Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno.

7. STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dall’analisi del contesto, dalla valutazione dell’ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui Habitat S.r.l. è dotata. Se ne riporta l’articolazione nei successivi paragrafi.

7.1. *Organi societari*

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata CdA.

7.2. *Definizione di responsabilità, unità organizzative*

L’organigramma dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L’organigramma consente anche di meglio specificare l’articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell’attività. E’ compito dell’Ufficio Amministrativo mantenere sempre aggiornato l’organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.



7.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dal CdA. Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore “soggetto apicale”.

Al fine di maggior approfondimento del sistema di deleghe e procure e del suo funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale; i requisiti essenziali di tale sistema, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

Attribuzione delle Deleghe

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nella Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - 1) i poteri del delegato;
 - 2) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

Attribuzione delle Procure

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna oppure (in caso collaboratori non dipendenti) di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa, richiamando comunque il rispetto del Codice Etico, del Modello Organizzativo e dei vincoli posti dai processi di budget, reporting e dalle procedure che presiedono alle operazioni di esecuzione – controllo – monitoraggio delle Attività Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- poiché il conferimento della procura dovrà avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto, in caso di mutamento dello stesso da parte del Procuratore, questi perderà la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento. Qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al Procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di seguito previsto;
- ogni Procuratore verrà informato del rilascio della procura con l'invio di apposita informativa



- contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti;
- fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro collaboratore può sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In taluni casi, possono infatti essere conferite anche procure speciali limitate per specifici atti;
 - i Procuratori non possono sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti dalla procura rilasciatagli dal Presidente, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera del CdA..

7.4. Prassi e procedure

Habitat S.r.l si sta dotando, in ragione della sua struttura lineare e snella, di un apparato essenziale di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di società non quotata. Prassi e procedure che mirano da un lato a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate. Tale attività è in corso e coinvolgerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza al quale verrà richiesto un parere circa l'idoneità ai fini del Modello.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability);
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budgets, piani finanziari);
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.



Il “corpus” delle procedure in corso di definizione da parte della società intende coprire le seguenti aree:

- Procedure per le consulenze;
- Procedure per la gestione dei rimborsi spese;
- Procedure per le chiusure contabili e la predisposizione del bilancio annuale;
- Procedura di Autorizzazione alle spese e agli investimenti;
- Procedure relative alla gestione dei flussi finanziari, dei fondi aziendali, delle disponibilità liquide (cassa, banche, etc.);

8. STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1. *Principi di controllo interno*

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità (detta anche accountability). Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia di carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.



8.2. *Il sistema di controlli interni*

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e societario.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività. Svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza).

9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

9.1. *Composizione e regole*

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente Habitat S.r.l istituisce un apposito collegio – denominato “Organismo di Vigilanza” – regolato dalle disposizioni che seguono:

- Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale eventualmente delegare specifiche funzioni;
- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata;



- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto;
- L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da:
 - 1) un soggetto appartenente al personale della società,
 - 2) uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione;
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso;
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva;
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società;
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

9.2. *Poteri e funzioni*

L'O.d.V., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, alla Società di revisione (ove prevista);



- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

Nella Parte Speciale del presente Modello vengono specificatamente dettagliati i compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

9.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

9.4. Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello.

Al fine di cui al punto precedente la società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.



Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni (relative sia alla Società stessa che alle società controllanti, controllate e collegate) concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati “231”;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231”;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati “231”.

9.5. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale

L'Organismo redige entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima seduta utile. L'Organismo ogni volta ne ravvisi la necessità può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Per il Modello in particolare è prevista un'adeguata azione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per i collaboratori di Habitat S.r.l. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostate dall'azienda e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.



La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

A) l'invio di una e.mail con breve introduzione al Decreto e riferimento a link del sito internet dove scaricare il Modello; indicazione della necessità di leggerlo e condividerlo in quanto parte del contratto;

B) lettera informativa a firma del Presidente a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti del Decreto e del Modello specificando le modalità di consultazione. Verrà, inoltre, consegnato insieme alla citata lettera informativa il Codice Etico redatto ai fini del D.Lgs. 231/01;

C) invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale di dichiarazione di adesione al Modello da sottoscrivere e portare manualmente all'Ufficio Amministrativo entro 1 mese .

Per i nuovi dipendenti:

A) al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia cartacea del Modello, del Codice Etico e del D. Lgs. 231/01 con spiegazione verbale di cosa si tratta e che l'adesione allo stesso è parte del contratto; che dovrà leggerlo e condividerlo mediante sottoscrizione al momento della firma del contratto di assunzione;

B) al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione dell'apposito *modulo di integrazione contrattuale* attestante la ricezione del Modello, la presa coscienza e l'adesione al contenuto del Modello.

Analogha procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Cfr allegato 7.



12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal CdA, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Comunque il **Modello** può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'**Organismo di Vigilanza**.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di **Reati** e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'**Organismo di Vigilanza**, che provvede di conseguenza.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del **Modello**, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del **Modello**, sentito il parere dell'**Organismo di Vigilanza**.

Il Modello, previa le opportune modifiche attinenti alle specificità strutturali ed organizzative di ciascuna società, potrà essere adottato dalle società controllate e/o partecipate da Habitat S.r.l con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

13. RIFERIMENTI

- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001.
- Testo del D.Lgs. 231/2001.



PARTE SPECIALE
REATI SOCIETARI



LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DALL'ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*), nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (Art. 173-bis del D. Lgs 58/98) ⁽¹⁾

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che :

⁽¹⁾ Il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall'173-bis del D. Lgs. n. 58/1998, si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità dell'Ente.



- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si configura come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ⁽²⁾

Il reato consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della Società di Revisione.

Si precisa peraltro che i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso eventuale nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p..

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)³

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci,

² Si precisa che l'art 25 ter (reati societari) richiama l'art 2624 c.c., ora formalmente **abrogato**. Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lgs.39/2010, all'art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di "ente di interesse pubblico". Si ripropone un problema già affrontato per il falso in prospetto (l'art 2623 c.c. è stato abrogato dalla legge 262/2005, ma l'art 25 ter non è stato aggiornato alla nuova fattispecie ex art 173 bis del TUF).

³ L'art 25 ter del D.lgs. 231/01 richiama l'art 2625, che nella nuova versione modificata dal D.lgs. 39/2010 non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lg. 39/2010, all'art 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter.



ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione,



investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.



MACRO ATTIVITA' SENSIBILI



1. AREA COMUNICAZIONI SOCIALI GESTIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'attività inerente la contabilità in genere e la predisposizione delle situazioni economico/finanziarie annuali ed i relativi prospetti allegati ovvero a qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economico finanziaria della Società richiesto dalla legge.

2. REATI

- a. False comunicazioni sociali (artt. 2621/2622 c.c.);
- ~~b. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.);~~
- c. Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- d. Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.);
- e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- f. Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.);
- g. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si ispira ai seguenti principi:

- formalizzazione di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di documenti contabili, o di altre comunicazioni sociali nel rispetto dei principi di verificabilità e documentabilità delle operazioni e nel rispetto della legge;
- diffusione delle norme comportamentali di cui sopra;
- previsione di un sistema disciplinare nel caso di comportamenti non conformi alle norme di cui sopra;
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali chiaramente e formalmente definiti (es.: attraverso mansionari o ordini di servizio);
- principio della separazione dei compiti (operativi e di controllo) sia a livello funzionale che societario;
- formazione di base e piano di training periodico per istruire ed aggiornare i soggetti coinvolti (anche parzialmente) nella predisposizione delle comunicazioni sociali;
- formalizzazione di una procedura chiara, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione del bilancio/situazioni infrannuali, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione delle comunicazioni sociali;



- formalizzazione di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che consentano di rilevare e monitorare gli accessi non autorizzati;
- programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione;
- formalizzazione di una procedura chiara, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione;
- esistenza di una procedura chiara e formalizzata, che identifichi ruoli, responsabilità modalità e flussi autorizzativi per la formulazione di proposte al CdA sulla destinazione dell'utile di esercizio;
- adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori con particolare riferimento agli utili e alle riserve;
- esistenza di procedura per la gestione di operazioni con parti correlate che indichi ruoli, responsabilità e modalità per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni/quote della controllante;
- esistenza di procedura relativa alla gestione delle operazione straordinarie, identificando ruoli, responsabilità e modalità realizzazione;
- invio ai creditori sociali di una comunicazione da parte di ciascuna società interessata alla fusione/scissione, con cui viene effettuata richiesta di consenso preventivo all'operazione;
- procedura relativa alla gestione delle operazione straordinarie (i.e. conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società, trasformazione) identificando ruoli, responsabilità, criteri e modalità realizzazione;
- controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima in caso di conferimenti in natura o di crediti, o realizzate dalle funzioni competenti.

3.2 Sistema Organizzativo

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Sistema Autorizzativo

Procedure autorizzative formalizzate per le operazioni di:

1. Riduzione del capitale sociale
2. Acconti su dividendi
3. Finanziamenti verso agli soci

Flussi autorizzativi formalizzati per :

1. Concessione di prestiti/finanziamenti ai soci
2. distribuzione di acconti su dividendi
3. anticipi di cassa o rimborsi verso gli azionisti.



3.4 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.1 del Codice Etico riguardante Osservanza delle disposizioni di Legge, nel paragrafo 2.4 riguardante Gestione e conduzione dell'operatività, nel paragrafo 2.5 riguardante Il conflitto di interessi, nel paragrafo 2.9 riguardante Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili, e nel paragrafo 3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri.;
- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

3.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Ufficio Amministrativo deve sottoporre all'Organismo di Vigilanza:

a) Reportistica periodica annuale che evidenzi tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:

1. Riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge
2. Acconti su dividendi
3. Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso i soci
4. Operazioni di finanziamento verso i soci
5. Cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci.

b) Reportistica periodica annuale (eventualmente) che evidenzi tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:

1. Distribuzione di acconti su dividendi
2. Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso i soci



3. Operazioni di finanziamento verso i soci.
- c) Comunicazione annuale della proposta di distribuzione dei dividendi o dei relativi acconti, con indicazione degli utili e delle riserve da distribuire, al fine di verificarne la legittimità.
- d) Con periodicità annuale, in occasione della predisposizione del progetto di bilancio, devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. dati o saldi anomali riscontrati ed eventuali chiarimenti ricevuti da consulenti esterni;
- e) Con periodicità trimestrale devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. (eventuali) documenti relativi ad operazioni societarie straordinarie;

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

FUNZIONE AZIENDALE
- Presidenza
- Ufficio Amministrazione



2. AREA COMUNICAZIONI SOCIALI GESTIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE AI CONTROLLI SOCI O ALTRI ORGANI SOCIALI

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è connesso alla gestione dei rapporti per le attività di controllo dei soci o di revisione contabile esercitate dai diversi organi aziendali.

2. REATI

- a. Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39).

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si ispira ai seguenti principi:

- Formalizzazione di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione dei rapporti con i soci e gli organi sociali di controllo improntato alla massima collaborazione e trasparenza, fornendo loro tutte le informazioni richieste dalla legge;
- esistenza di un apposito sistema disciplinare interno all'azienda;
- programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione;
- ruoli e responsabilità chiari e formalmente definiti;
- invio tempestivo al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA sui quali gli stessi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
- tracciabilità del rilascio di informazioni dati e documentazione a seguito di richieste avanzate dal Collegio Sindacale.

3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.1 del Codice Etico riguardante Osservanza delle disposizioni di Legge, nel paragrafo 2.4 riguardante Gestione e conduzione dell'operatività, nel paragrafo 2.5 riguardante Il conflitto di



interessi, nel paragrafo 2.9 riguardante Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili, e nel paragrafo 3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;
- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

a) Con periodicità annuale, da parte del Collegio Sindacale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- relazione al Bilancio d'esercizio e relativa certificazione;
- (eventuali) dettagli sulle eccezioni al bilancio.

b) Con periodicità trimestrale, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Ufficio Amministrativo le seguenti informazioni:

- Relazioni del Collegio Sindacale con riferimento all'adeguatezza della struttura societaria;

c) Qualunque organo aziendale che nello svolgimento delle proprie attività di controllo, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'articolo 2625 c.c. provvede ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza (ed il C.d.A.).

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

FUNZIONE AZIENDALE
- Presidenza
- Ufficio Amministrazione



3. AREA COMUNICAZIONI SOCIALI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI SOCIALI (SUPPORTO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DEL CdA)

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è inerente la predisposizione e trasmissione di documenti ai fini delle delibere assembleari nonché delle attività per la convocazione del predetto organo.

2. REATI

- a. Illecita influenza in Assemblea (Art. 2636 c.c.).

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si ispira ai seguenti principi:

- identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione di supporto alle delibere assembleari;
- identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- formalizzazione di regole di comportamento chiare, definite e diffuse riguardanti il corretto comportamento da tenere (nel rispetto del principio di chiarezza e fedeltà dell'informazione quale fondamento delle relazioni con i propri soci) nel fornire ai soci tutte le informazioni richieste dalla legge e necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività;
- esistenza di un apposito sistema disciplinare interno all'azienda;
- programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione;
- flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).



3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità prestabilita, da parte dell'Ufficio Amministrativo devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- avvisi di convocazione dell'assemblea;
- documentazione di supporto in relazione agli odg.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

FUNZIONE AZIENDALE
- Presidenza
- Ufficio Amministrazione



PARTE SPECIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli rubricati: “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*” e “*Concussione e corruzione*”, del D.lgs. 231/01 nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

REATI REALIZZABILI IN RELAZIONE AD EROGAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI O DELL’UNIONE EUROPEA

Mahversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.



Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo. (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



MACRO ATTIVITA' SENSIBILI



1. AREA RAPPORTI CON PA – RICHIESTA AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CERTIFICAZIONI

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

I processi relativi ad autorizzazioni e concessioni si riferiscono alle attività svolte per l'ottenimento (e successiva gestione del rapporto con la PA) di:

- Autorizzazioni regionali per l'apertura e la coltivazione cave (cd Belvedere e Belvedere 1);
- Sottoscrizione Convenzione Comunale ex art. 20 L.R. 7 settembre 1982 n. 44;
- Denuncia di esercizio cava alla Regione Veneto;
- Autorizzazioni regionali per: variare la sequenza dei lotti di sistemazione ambientale ovvero ampliare la profondità e risagomare le scarpate, etc.;
- Autorizzazioni Provinciali per il recupero di rifiuti (materiale limoso) a fini ricostituitivi;
- Autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività edilizia (DIA);
- Agibilità;
- Certificazione prevenzione incendi.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza;
- eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali per la richiesta, di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- predisposizione della documentazione di supporto alla richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione comprese ispezioni/accertamenti.

2. REATI

- a. Corruzione (Artt. 318/319/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Possono costituire esempi di "altra utilità" (cfr. Allegato "Processi Strumentali"):

- omaggi/spese di rappresentanza/liberalità di non "modico valore" al p.u./i.p.s.;
- assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.

- c. Truffa (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)



3 ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva il contatto, chi predispone la documentazione e chi la presenta alla P.A;
- tracciabilità degli atti anche attraverso la compilazione ed archiviazione dei documenti trasmessi/ricevuti da/a P.A.:
- svolgimento delle trattative / gestione dei rapporti con la P.A. da parte di due o più responsabili in maniera congiunta;
- delibera del Consiglio di Amministrazione per gli atti rilevanti nei confronti della P.A.;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.3 del Codice Etico riguardante Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.6 riguardante i Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.7 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza, e nel paragrafo 3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- a. Devono essere osservati le regole espresse nel codice etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.



b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni interessate al rilascio di autorizzazioni/certificazioni/concessioni da parte della P.A., devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

- elenco provvedimenti ottenuti/ rilasciati dalla P.A.;
- informativa sui controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Presidenza	- Regione Veneto
- Responsabile Tecnico	- Provincia di Treviso
	- Comune di Volpago del Montello



2. AREA RAPPORTI CON PA – CONTRIBUTI

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare;
- predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- predisposizione e compilazione delle domande;
- acquisizione e gestione del finanziamento agevolato;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

2. REATI

- a. Corruzione (Artt. 318/319/321 c.p.)

Possono costituire esempi di “altra utilità” (cfr. Allegato “Processi Strumentali”):

- omaggi/spese di rappresentanza/liberalità di non “modico valore” al p.u./i.p.s.;
- assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.

- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

- c. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

- d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo fra gli attori del processo e della effettuazione di specifiche attività di riscontro degli avanzamenti progettuali.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
 - presentazione della richiesta di finanziamento;



- riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.3 del Codice Etico riguardante Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.6 riguardante i Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.7 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza, e nel paragrafo 3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- a. Devono essere osservati le regole espresse nel codice etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;

b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.



3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Ufficio Amministrativo, con periodicità semestrale, provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- elenco delle richieste di contributi;
- elenco provvedimenti ottenuti nel periodo;
- risultanze delle verifiche/ispezioni della P.A.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Presidenza	- Regione Veneto
- Responsabile Tecnico	- Comunità europea
- Ufficio Amministrativo	



1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione agli adempimenti fiscali e tributari, accertamenti fiscali e relative visite, nonché rappresentanza della Società presso qualsiasi organo tributario amministrativo e giurisdizionale.

Il processo si articola nelle seguenti **fasi**:

- verifica degli importi da versare (sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte);
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- invio (prevalentemente telematico) delle dichiarazioni;
- visite ispettive (eventuali).

2. REATI

- a. Corruzione (Artt. 318/319/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Possono costituire esempi di “altra utilità” (cfr. Allegato “Processi Strumentali”):

- omaggi/spese di rappresentanza/liberalità di non “modico valore” al p.u./i.p.s.;
- assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.

- c. Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319-ter c.p.)

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- tracciabilità degli atti;
- gestione dei rapporti con la P.A. da parte di due o più responsabili in maniera congiunta.



3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.3 del Codice Etico riguardante Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.6 riguardante i Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, nel paragrafo 3.7 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza, e nel paragrafo 3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- a. Devono essere osservati le regole espresse nel codice etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Ufficio Amministrazione con periodicità semestrale deve fornire all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- elenco dei professionisti cui sono stati affidati gli incarichi;



- esito delle verifiche da parte delle competenti Autorità.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Presidenza	- Ministero delle Finanze
- Ufficio Amministrativo	- GG.FF



4. AREA RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA

(rappresentanza della Società e gestione del contenzioso in sede giudiziale e stragiudiziale)

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di precontenzioso) derivanti da contratti e altri rapporti stipulati dalla Società sia con soggetti pubblici sia con soggetti terzi non pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti **fasi**:

- accertamento preliminare e pre-contenzioso;
- apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- gestione del procedimento in sede giudiziale o in seno al collegio arbitrale;
- conclusione a sentenza o a lodo in caso di mancato accordo.

2. REATI

- a. Corruzione (Artt. 318/319/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Possono costituire esempi di “altra utilità” (cfr. Allegato “Processi Strumentali”):

- omaggi/spese di rappresentanza/liberalità di non “modico valore” al p.u./i.p.s.;
 - assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
 - assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.
- c. Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319-ter c.p.).

3. ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di controllo

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- tracciabilità degli atti;
- gestione dei rapporti con la P.A. da parte di due o più responsabili in maniera congiunta.



3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme comportamentali di specifico riferimento contenute nel Codice Etico sono, tra le altre, quelle contenute nel paragrafo 1.7 Valore contrattuale del Codice Etico, 2.1 Osservanza delle disposizioni di Legge, 2.4 Gestione e conduzione dell'operatività, 2.7 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni, 2.15 La responsabilità negli affari, 3.8 Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- non adottare in sede di incontri formali ed informali, anche tramite legali esterni e consulenti di parte, per indurre i Giudici o i componenti del Collegio Arbitrale, nonché i rappresentanti della P.A. qualora siano parte del contenzioso, ad avvantaggiare indebitamente gli interessi della società;
- non adottare nel corso delle fasi del procedimento anche tramite legali esterni e consulenti di parte, per il superamento di vincoli o criticità ai fini di tutelare la società;
- non adottare in sede di ispezioni/verifiche da parte di organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio nell'interesse della società;
- non adottare in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante o le posizioni della P.A., qualora questa sia parte del contenzioso.

3.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con periodicità semestrale devono essere fornite, dal Presidente, all'Organismo di vigilanza le seguenti informazioni:

- l'elenco dei contenziosi in corso;
- l'elenco dei contenziosi conclusi con la P.A..

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Presidenza	- Autorità Giudiziaria



5. RAPPORTI CON PA – AREA PERSONALE (adempimenti previdenziali e assistenziali)

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori a progetto e la relativa disciplina sanzionatoria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione degli importi da versare (sulla base delle retribuzioni e dei compensi) e predisposizione delle dichiarazioni prescritte dalla legge (DM10, F24, ecc.);
- approvazione delle dichiarazioni per gli Enti;
- invio (prevalentemente telematico) dei moduli e versamento dei relativi importi;
- visite ispettive (eventuali).

2 REATI

- a. Corruzione (Artt. 318/319/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Possono costituire esempi di “altra utilità” (cfr. Allegato “Processi Strumentali):

- omaggi/spese di rappresentanza/liberalità di non “modico valore” al p.u./i.p.s.;
 - assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
 - assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.
- c. Truffa (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

3 ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo e della **tracciabilità degli atti**.



In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione e dati dichiarati;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

3.2 Sistema Organizzativo / Autorizzativo

Le aree di responsabilità ed i poteri autorizzativi e di firma sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportati e raccolti nel documento illustrativo dell'organigramma e delle attività di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.3 del Codice Etico riguardante Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, e nel paragrafo 3.6 riguardante i Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- a. Devono essere osservati le regole espresse nel codice etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.



3.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con periodicità semestrale devono essere fornite, dall'Ufficio Amministrativo, all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- informativa sui controlli svolti da parte di Organismi terzi (in particolare dall'INPS, INAIL).

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

4. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Presidenza	- INPS
- Ufficio Amministrazione e Finanza	- INAIL
	- Ufficio provinciale del lavoro
	- Ministero del Lavoro



PARTE SPECIALE

SICUREZZA E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si precisa che l'approccio metodologico utilizzato, è stato sviluppato in relazione ai fattori di pericolo/rischio propri di ogni area aziendale al fine di poter identificare complessivamente i fattori di pericolo, e valutare e controllare i rischi.

Tale metodologia procedurale ha il vantaggio di focalizzare l'attenzione su un particolare aspetto comune a più aree aziendali (in questo caso l'attività di in materia di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro) facendone un'analisi completa.

Si sottolinea che il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto. A partire da tale data, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, 590, 583 c.p.)

La lesione è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]”

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

“Il delitto:



- è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

L'estensione della responsabilità dell'Ente, anche ai sopraelencati reati, richiede un'analisi al fine di coordinare il Modello con le disposizioni normative a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e delle procedure operative e gestionali attuate dalla Società in conformità alle norme, leggi e regolamenti che regolano il settore in cui opera HABITAT S.r.l.

In particolare, si evidenzia che la Società è soggetta alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 624/96 in attuazione della direttiva 92/91/cee relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/cee relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (cfr. g.u. 14 Dicembre 1996, n. 293, suppl. Ord.).

Si precisa, inoltre, che fermo restando quando indicato al par. 5 lett. C della Premessa del presente Manuale in materia di “illeciti ambientali”, la Società per la specifica attività svolta è altresì soggetta al rispetto dei precetti contenuti, in particolare, nelle seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: attuazione delle direttive 91/156/cee sui rifiuti, 91/689/cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- D.m. ambiente del 5.2.1998: individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- Deliberazione della giunta regionale (Veneto) n. 80 del 21 Gennaio 2005 “Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni escavazione”;
- Deliberazione della giunta regionale n. 80 del 21 Gennaio 2005 “Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni escavazione”;
- Deliberazioni della Giunta Regionale Veneto (Ambiente e beni ambientali) N. 2424 del 08 agosto 2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

L'analisi, dunque, si è focalizzata sull'individuazione della attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 e sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi e sulla valutazione dell'effettiva attuazione di tale processo.

Il Modello, pertanto, tiene conto:



- delle risultanze del “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” redatto ai fini del D.lgs. 626/94 (in fase di implementazione e coordinamento con i dettati del D.lgs. 81/08) e dello specifico “Documento di Sicurezza e Salute (DSS)” predisposto ai sensi del D.lgs. 624/96;
- delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi (che include l’attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro);
- delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell’effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei rischi (che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità);



MACRO ATTIVITA' SENSIBILI



1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo alle attività di indirizzo e di pianificazione per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- i. alla gestione delle verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici.

2 REATI

- a. Omicidio o lesioni colpose (Artt. 589/590 c.p. in combinato disposto con normativa di settore);
- b. Corruzione attiva (Artt. 318/319/321 c.p.);
- c. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

3 ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa su:

- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** rappresenta la sintesi delle attività periodiche di individuazione e valutazione dei rischi, di analisi delle procedure operative e di sicurezza approvate da Habitat S.r.l. e dei report di incidente/infortunio;



Il DVR contiene il **Documento di Sicurezza e Salute (DSS)** in quanto le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.lgs. 81/08 sono integrate considerando gli aspetti rilevanti per la sicurezza nelle attività estrattive.

il DSS, pertanto, si pone quale documento programmatico che contiene la valutazione dei rischi specialistici del settore estrattivo e descrive, in coerenza con tale valutazione, le misure idonee di tutela (sia in situazioni normali sia critiche) dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e sono utilizzati e mantenuti in efficienza.

In particolare nel DSS è contenuta:

- a. l'identificazione dei pericoli;
- b. la determinazione dei rischi associati ai pericoli di cui al p.to a;
- c. definizione di misure di prevenzione a fronte dei rischi individuati;
- d. l'identificazione del livello del rischio residuo ed il relativo giudizio (accettabile o non);
- e. i criteri di valutazione adottati;
- f. le modalità per il controllo dei rischi.

- **Procedure Operative:** analizzano le modalità operative per la gestione dei vari processi definendo punti di controllo e responsabilità.

3.2 Sistema Organizzativo

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Sistema Autorizzativo

La delega / incarico di funzioni da parte del datore di lavoro rispetta le seguenti caratteristiche:

- a. risulta da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato / incaricato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate / attribuite;
- c. attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. (eventuale) attribuisce al delegato / incaricato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e. la delega / incarico è stata accettata dal delegato per iscritto;
- f. alla delega / incarico è stata data tempestiva pubblicità.

3.4 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.1 del Codice Etico riguardante Osservanza delle disposizioni di Legge, nel paragrafo 2.10 I



comportamenti nei luoghi di lavoro, nel paragrafo 2.11 riguardante La responsabilità individuale, nel paragrafo 2.12 riguardante Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, nel paragrafo 3.4 Criteri di condotta nella Sicurezza e salute, e nel paragrafo 3.10 riguardante Criteri di condotta in materia ambientale.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- la Società si impegna a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- la Società si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali.
- per la Società ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
- La Società altresì, è attiva:
 1. a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
 2. a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
 3. a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
 4. a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
 5. a rivedere periodicamente la propria Politica Ambientale per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità prestabilita, da parte dell'RSPP, o del Datore di Lavoro, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- il processo di redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVR):
 - a. in presenza ed individuazione di nuovi rischi;
 - b. (eventuale) implementazioni nel Sistema di Gestione della Sicurezza;
 - c. ogni volta che è avviata una azione correttiva o preventiva;
 - d. a seguito di infortuni.
- il processo di redazione/approvazione di ogni nuova procedura/protocollo aziendale.
- in merito agli infortuni occorsi o all'attività di controllo;
- piano di implementazione/verifica del programma di audit sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione degli infortuni;



- il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e ai protocolli aziendali.

5. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

FUNZIONE AZIENDALE
- Presidenza
- RSPP
- Responsabile Tecnico



2. GESTIONE delle ATTIVITA' OPERATIVE SPECIFICHE con IMPATTO IN MATERIA di SICUREZZA e PROTEZIONE dei LUOGHI di LAVORO ex D.lgs. 81/08

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo alla gestione delle seguenti attività:

- a. pianificazione delle attività operative e quantificazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione;
- b. determinazione del mix di personale operativo (personale interno / esterno);
- c. programmazione delle operazioni in funzione della quantità e qualità delle risorse disponibili, al fine di assicurare carichi di lavoro e competenze tali da garantire la presenza di adeguate condizioni di sicurezza;
- d. coordinazione con RSPP del piano di formazione per tutto il personale dipendente;
- e. vigilanza e controllo circa il rispetto delle procedure operative e delle norme in materia di sicurezza igiene del lavoro;
- f. programmazione e segnalazione per interventi di manutenzione delle attrezzature / impianti;
- g. segnalazioni inosservanze in materia di sicurezza o mancato rispetto procedure interne al fine di applicare il sistema disciplinare / sanzionatorio;
- h. partecipazione (eventuale) alle verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici

2 REATI

- a. Omicidio o lesioni colpose (Artt. 589/590 c.p. in combinato disposto con normativa di settore);
- b. Corruzione attiva (Artt. 318/319/321 c.p.);
- c. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

3 ELEMENTI DI CONTROLLO

3.1 Principi di Controllo

Il sistema di controllo si basa su:

- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** rappresenta la sintesi delle attività periodiche di individuazione e valutazione dei rischi, di analisi delle procedure operative e di sicurezza approvate da Habitat S.r.l. e dei report di incidente/infortunio;

Il DVR contiene il **Documento di Sicurezza e Salute (DSS)** in quanto le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.lgs. 81/08 sono integrate considerando gli aspetti rilevanti per la sicurezza nelle attività estrattive.



Il DSS, pertanto, si pone quale documento programmatico che contiene la valutazione dei rischi specialistica del settore estrattivo e descrive, in coerenza con tale valutazione, le misure idonee di tutela (sia in situazioni normali sia critiche) dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e sono utilizzati e mantenuti in efficienza.

In particolare nel DSS è contenuta:

- a. l'identificazione dei pericoli;
 - b. la determinazione dei rischi associati ai pericoli di cui al p.to a;
 - c. definizione di misure di prevenzione a fronte dei rischi individuati;
 - d. l'identificazione del livello del rischio residuo ed il relativo giudizio (accettabile o non);
 - e. i criteri di valutazione adottati;
 - f. le modalità per il controllo dei rischi.
- **Procedure Operative:** analizzano le modalità operative per la gestione dei vari processi definendo punti di controllo e responsabilità.

3.2 Sistema Organizzativo

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in coerenza con lo Statuto Sociale così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato 3).

3.3 Sistema Autorizzativo

La delega / incarico di funzioni da parte del datore di lavoro rispetta le seguenti caratteristiche:

- a. risulta da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato / Incaricato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. attribuisce al delegato / incaricato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. (eventuale) attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e. la delega / incarico è stata accettata dal delegato per iscritto;
- f. alla delega / incarico è stata data tempestiva pubblicità.

3.4 Codice Etico

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 2.1 del Codice Etico riguardante Osservanza delle disposizioni di Legge, nel paragrafo 2.10 I comportamenti nei luoghi di lavoro, nel paragrafo 2.11 riguardante La responsabilità individuale, nel



paragrafo 2.12 riguardante Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, nel paragrafo 3.4 Criteri di condotta nella Sicurezza e salute, e nel paragrafo 3.10 riguardante Criteri di condotta in materia ambientale.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- la Società si impegna a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- la Società si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali.
- per la Società ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
- La Società altresì, è attiva:
 1. a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
 2. a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
 3. a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
 4. a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
 5. a rivedere periodicamente la propria Politica Ambientale per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità prestabilita, da parte del Direttore Responsabile e/o del Sorvegliante di cava devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- il processo di redazione/aggiornamento del DSS:
 - a. in presenza ed individuazione di nuovi rischi;
 - b. ogni volta che è avviata una azione correttiva o preventiva;
 - c. a seguito di infortuni.
- il processo di redazione/approvazione di ogni nuova procedura/protocollo aziendale.
- in merito agli infortuni occorsi o all'attività di controllo;
- piano di implementazione/verifica del programma di audit sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione degli infortuni;



- il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro specifico per l'industria estrattiva;

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e ai protocolli aziendali.

5. UNITA' DIRIGENZIALI A RISCHIO

FUNZIONE AZIENDALE
- Presidenza
- Direttore Responsabile di cava
- Responsabile Tecnico
- Sorvegliante



ALLEGATO 1

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Responsabilità amministrativa dell’ente

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa



Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente



1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.



(in attuazione di quanto previsto dal comma 3 vedi gli articoli da 5 a 8 D.M.. 26 giugno 2003, n. 201).

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a. L'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 1. la sanzione pecuniaria;



2. le sanzioni interdittive;
 3. la confisca;
 4. la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
- a. L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a. L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;



2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a. L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b. in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commisario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la



- prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



c. Pente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.



Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.



3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata⁵

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

⁴ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

⁵ Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94



Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento^{6 7 8}

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:⁹
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

⁶ Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

⁷ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409

⁸ A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

⁹ Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99



- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.¹⁰
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.¹¹

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio¹²

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter.

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
 - b. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - c. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

¹⁰ Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99

¹¹ Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99

¹² Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.



- f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote¹³;
 - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625¹⁴, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - j. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - k. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - l. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - n. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - o. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p. per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - q. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)

¹³ Si precisa che l'art 25 ter (reati societari) richiama l'art 2624 c.c., ora formalmente **abrogato**.

Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lg.39/2010, all'art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di "ente di interesse pubblico". Si ripropone un problema già affrontato per il falso in prospetto (l'art 2623 c.c. è stato abrogato dalla legge 262/2005, ma l'art 25 ter non è stato aggiornato alla nuova fattispecie ex art 173 bis del TUF).

¹⁴ L'art 25 ter del D.lgs. 231/01 richiama l'art 2625, che nella nuova versione modificata dal D.lgs. 39/2010 non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lg. 39/2010, all'art 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter..



Art. 25-quater.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale riapplicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 25-quinques.

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinques, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;



- c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies
Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹⁵

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



Art. 25-octies ⁽¹⁶⁾

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁷

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25 - novies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

⁽¹⁶⁾ Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99



CAPO II

Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

84



Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.



Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza



Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c. l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a. la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c. la sottoscrizione del difensore;
 - d. la dichiarazione o l'elezione di domicilio.



3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.



SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a. la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b. la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

89



1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per



Illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.



2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.



Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.



Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.



3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.



Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente



1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.



3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

(Abrogato)

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.



4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

(Abrogato)

Art. 81.

(Abrogato)

Art. 82.

(Abrogato)

CAPO IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

99



1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a. le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b. (abrogata)
 - c. le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 2

**ELENCO DEI REATI RICHIAMATI DAL DECRETO LEGISLATIVO
231/2001**



Articolo del Decreto	Reato Presupposto	Testo	Sanzioni
Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>			
Comma 1	316-bis c.p. <u>Malversazione a danno dello Stato</u>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, Sanzioni pecuniarie da duecento a seicento quote. Sanzioni interdittive: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Comma 1	316-ter c.p. <u>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</u>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	<i>Idem c.s.</i>
Comma 1	640, comma 2, n. 1, c.p. <u>Truffa</u>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare	<i>Idem c.s.</i>



		taluno dal servizio militare <i>Omissis</i>	
Comma 1	640-bis c.p. <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u>	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	<i>Idem c.s.</i>
Comma 1	640-ter c.p. <u>Frode informatica</u>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	<i>Idem c.s.</i>
(Ratifica Convenzione di Budapest: Legge 18 marzo 2008, n. 48). Art. 24-bis <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati.</i>			
comma 1	Art 615-ter c.p. <u>accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u>	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;	<u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).



		<p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	
comma 1	<p>617-quater: c.p.</p> <p><u>intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u></p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p><u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
comma 1	<p>Art. 617-quinquies c.p.</p> <p><u>installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro</p>	<p><u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a),</p>



		anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	b) ed e).
comma 1	Art. 635-bis c.p. <u>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	<u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
comma 1	Art. 635-ter c.p. <u>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	<u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
comma 1	Art. 635-quater c.p. <u>danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	<u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
comma 1	Art. 635-quinquies, c.p. <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u>	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	<u>Sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
comma 2	Art 615-quater c.p. <u>detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	<u>Sanzione pecuniaria</u> sino a trecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).



comma 2	Art 615-quinquies c.p. <u>diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	<u>Sanzione pecuniaria</u> sino a trecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
comma 3	art. 491-bis c.p. <u>falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria:</u>	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.(abrogato)	<u>Sanzione pecuniaria</u> sino a quattrocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
comma 3	Art 640-quinquies c.p. <u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</u>	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	<u>Sanzione pecuniaria</u> sino a quattrocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art- 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i>			
comma 1	Art. 416., sesto comma <u>Associazione per delinquere</u>	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma	<u>Sanzione pecuniaria</u> da quattrocento mille quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
	Art. 416-bis. <u>Associazione di tipo mafioso</u>	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (1) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi	Idem c.s.



		<p>ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (1) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (1) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
	<p>Art. 416-ter. <u>Scambio elettorale politico-mafioso.</u></p>	<p>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.</p>	Idem c.s.
	<p>Art. 630. <u>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.</u></p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per</p>	Idem c.s.



		l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	
Comma 2	Art. 416., (escluso sesto comma) <u>Associazione per delinquere</u>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	<u>Sanzione pecuniaria</u> da trecento a ottocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
Comma 3	Rif commi 1 e 2	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter del D.lgs.231/01	<u>Sanzione interdittiva</u> : definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
Art. 25 <i>Concussione e corruzione</i>			
Comma 1	318 c.p. (18) <u>Corruzione per un atto d'ufficio</u>	Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a duecento quote
Comma 1	321 c.p. (19)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,	<i>Idem</i> c.s.

⁽¹⁸⁾ Anche se commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.



	<u>Pene per il corruttore</u>	nell'articolo 319, nell'articolo 319- <i>bis</i> , nell'articolo 319- <i>ter</i> (3) e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	
Comma 1	322, commi 1 e 3, c.p. (20) <u>Istigazione alla corruzione</u>	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. omissis La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. <i>Omissis</i>	<i>Idem</i> c.s.
Comma 2	319 c.p. <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a seicento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non inferiore a un anno.
Comma 2	319- <i>ter</i> , comma 1, c.p. <u>Corruzione in atti giudiziari</u>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	<i>Idem</i> c.s.
Comma 2	321 c.p. <u>Pene per il corruttore</u>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- <i>bis</i> , nell'articolo 319- <i>ter</i> e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	<i>Idem</i> c.s.
Comma 2	322, commi 2 e 4, c.p. <u>Istigazione alla corruzione</u>	<i>omissis</i> Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. <i>omissis</i>	<i>Idem</i> c.s.

⁽¹⁹⁾ Vd. nota precedente.

⁽²⁰⁾ Vd. nota precedente.



		La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	
Comma 3	317 c.p. (21) <u>Concessione</u>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da trecento a ottocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non inferiore a un anno.
Comma 3	319 c.p. (22), aggravato ai sensi dell'articolo <u>319-bis</u> <u>quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</u>	[319-bis – La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene].	<i>Idem</i> c.s.
Comma 3	319-ter, comma 2, c.p. (23) <u>Corruzione in atti giudiziari</u>	<i>Omissis</i> (vd. sopra) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	<i>Idem</i> c.s.
Comma 3	321 c.p. (24) <u>Pene per il corruttore</u>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità	<i>Idem</i> c.s.
Art. 25-bis (25) <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</i>			
lett. a)	453 c.p. <u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u>	È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da trecento a ottocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno.

⁽²¹⁾ Vd. nota precedente.

⁽²²⁾ Vd. nota precedente.

⁽²³⁾ Vd. nota precedente.

⁽²⁴⁾ Vd. nota precedente.

⁽²⁵⁾ Articolo inserito dall'art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 350 conv. in l. 23 novembre 2001 n. 409.



		<p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>	
lett. b)	454 c.p. <i>Alterazione di monete</i>	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno.
	460 c.p. <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032	<i>Idem</i> c.s.
	461 c.p. <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	<i>Idem</i> c.s.
lett. c)	455 c.p. <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà	<u>Sanzioni pecuniarie</u> stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno
lett. d)	457 c.p. <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a duecento quote
	464, secondo comma, c.p. <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.	<i>Idem</i> c.s.



		Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.	
lett. e)	459 c.p. <u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</u>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno
lett. f)	464, primo comma, c.p. <u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. <i>Omissis</i>	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a trecento quote.
lett. f) bis	473 c.p. <u>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</u>	Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno
lett. f) bis	474 c.p. <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote <u>Sanzioni interdittive</u> per una durata non superiore ad un anno
Art. 25-bis.1. <i>Delitti contro l'industria e il commercio²⁶</i>			

²⁶ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.



Comma 1, lett. a	513 c.p. <i><u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u></i>	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote
Comma 1, lett. a	515 c.p. <i><u>Frode nell'esercizio del commercio</u></i>	Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote
Comma 1, lett. a	516 c.p. <i><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u></i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote
Comma 1, lett. a	517 c.p. <i><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u></i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote
Comma 1, lett. a	517 -ter c.p. <i><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)</u></i>	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote
Comma 1, lett. a	517- quater c.p. <i><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)</u></i>	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote



		delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	
Comma 1, lett. b	513-bis c.p. <u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u>	1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a ottocento quote <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2
Comma 1, lett. b	514 c.p. <u>Frodi contro le industrie nazionali</u>	1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione. 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a ottocento quote <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2
Articolo 25-ter (27) <i>Reati societari</i>			N.B.: tutte le sanzioni previste in questa norma devono essere raddoppiate ex 39, comma 5, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Inoltre, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
lett. a)	2621 c.c. <u>False comunicazioni sociali</u>	Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centocinquanta quote.

(27) Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61



		<p>punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	
lett. b)	<p>2622, primo comma, c.c.</p> <p><u>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</u></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento-cinquanta a trecentotrenta quote.</p>
lett. c)	<p>2622, terzo comma, c.c.</p> <p><u>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</u></p>	<p><i>omissis</i></p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a quattrocento quote.</p>
lett. d)	<p>2623, primo comma, c.c.</p> <p><u>Falso in prospetto</u></p>	<p>(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262) ⁽²⁸⁾</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centotrenta quote.</p>
lett. e)	<p>2623, secondo comma, c.c.</p>	<p>(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a</p>

(28) Vd ora l'art. 173-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. "**Falso in prospetto** - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".



	<u>Falso in prospetto</u>	dicembre 2005 n. 262) ⁽²⁹⁾	trecentotrenta quote.
lett. f)	2624, primo comma, c.c. <u>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</u>	(Abrogato dal comma 34 dell'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) ⁽³⁰⁾	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centotrenta quote.
lett. g)	2624, secondo comma, c.c. <u>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</u>	(Abrogato dal comma 34 dell'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) ⁽³¹⁾	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a quattrocento quote.
lett. h)	2625, secondo comma, c.c. <u>Impedito controllo</u>	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. ⁽³²⁾ Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centottanta quote.
lett. i)	2632 c.c. <u>Formazione fittizia del capitale</u>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centottanta quote.
lett. l)	2626 c.c. <u>Indebita restituzione dei conferimenti</u>	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centottanta quote.

⁽²⁹⁾ Vedi nota precedente.

³⁰ Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lgs.39/2010, all'art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di "ente di interesse pubblico". Si ripropone un problema già affrontato per il falso in prospetto (l'art 2623 c.c. è stato abrogato dalla legge 262/2005, ma l'art 25 ter non è stato aggiornato alla nuova fattispecie ex art 173 bis del TUF).

³¹ Vedi nota precedente.

³² Comma così modificato dal comma 35 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.».



lett. m)	2627 c.c. <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u>	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centotrenta quote.
lett. n)	2628 c.c. <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u>	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da cento a centotrenta quote.
lett. o)	2629 c.c. <u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u>	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da centocinquanta a trecentotrenta quote.
lett. p)	2633 c.c. <u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u>	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da centocinquanta a trecentotrenta quote.
lett. q)	2636 c.c. <u>Illecita influenza sull'assemblea</u>	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da centocinquanta a trecentotrenta quote
lett. r)	2637 c.c. <u>Aggiotaggio</u>	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a cinquecento quote



		significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	
	2629-bis c.c. (33) <u>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi</u>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	<i>Idem</i> c.s.
lett. s)	2638, primo e secondo comma, c.c. <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. <i>Omissis</i>	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a quattrocento quote
Art. 25-quater (34) <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine</i>			

⁽³³⁾ La frase in corsivo è stata introdotta dall'art. 31, comma 2, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽³⁴⁾ Articolo inserito dall'art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7.



<i>democratico</i>			
Comma 1	<p>Art. 270-<i>bis</i> c.p.</p> <p><u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</u></p>	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, <u>sanzioni pecuniarie</u> da duecento a settecento quote;</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, <u>sanzioni pecuniarie</u> da quattrocento a mille quote.</p> <p>In ogni caso: <u>sanzioni interdittive</u> per la durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva</u> dall'esercizio dell'attività.</p>
Comma 1	<p>Art. 270-<i>ter</i> c.p.</p> <p><u>Assistenza agli associati</u></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-<i>bis</i> è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<i>Idem</i> c.s.
Comma 1	<p>Art. 270-<i>quater</i> c.p.</p> <p><u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</u></p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-<i>bis</i>, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	<i>Idem</i> c.s.
Comma 1	<p>Art. 270-<i>quinquies</i> c.p.</p> <p><u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</u></p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-<i>bis</i>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	<i>Idem</i> c.s.



<p>Comma 1</p>	<p>Art. 280 c.p.</p> <p><u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</u></p>	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p><i>Idem c.s.</i></p>
<p>Comma 1</p>	<p>Art. 280-bis c.p.</p> <p><u>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</u></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette</p>	<p><i>Idem c.s.</i></p>



		aggravanti.	
Comma 1	Art. 289-bis c.p. <u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</u>	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	<i>Idem</i> c.s.
Comma 1	Art. 302 c.p. <u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</u>	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	<i>Idem</i> c.s.
Comma 4	<u>delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999</u>	Commets une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, <u>sanzioni pecuniarie</u> da duecento a settecento quote; Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, <u>sanzioni pecuniarie</u> da quattrocento a mille quote. In ogni caso: <u>sanzioni interdittive</u> per la durata non inferiore a un anno.



		<p>gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert.</p> <p>Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>	
<p>Art. 25-quater.1 (35)</p> <p><i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i></p>			

⁽³⁵⁾ Articolo inserito dall'art. 8, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.



	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p.</p> <p><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u></p>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da 300 a 700 quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>
<p>Art. 25-<i>quinqies</i> (36)</p> <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p>			
<p>lett. a)</p>	<p>600 c.p.</p> <p><u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u></p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da quattrocento a mille quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> della durata non inferiore a un anno</p>

⁽³⁶⁾ Articolo inserito dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.



	601 c.p. <u>Tratta di persone</u>	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.	<i>Idem c.s.</i>
	602 c.p. <u>Acquisto e alienazione di schiavi</u>	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.	<i>Idem c.s.</i>
lett. b)	600-bis, primo comma, c.p. <u>Prostituzione minorile</u>	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da trecento a ottocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> della durata non inferiore a un anno
	600-ter, primo e secondo comma, c.p. <u>Pornografia minorile</u>	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822,00 a euro 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	<i>Idem c.s.</i>
	600-quater.1 c.p. <u>Pornografia virtuale</u>	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	<i>Idem c.s.</i>
	600-quinquies,	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è	<i>Idem c.s.</i>



	<u>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u>	punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.	
lett. c)	600-bis, secondo comma, c.p. <u>Prostituzione minorile</u>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164,00.	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a settecento quote
	600-ter, terzo e quarto comma, c.p. <u>Pornografia minorile</u>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.	<i>Idem c.s.</i>
	600-quarter c.p. <u>Detenzione di materiale pornografico</u>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	<i>Idem c.s.</i>
	600-quater.1 c.p. <u>Pornografia virtuale</u>	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	<i>Idem c.s.</i>
Art. 25-sexies (37) (38)			

⁽³⁷⁾ Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.



Abusi di mercato			
	<p>Art. 184 D.lgs. 24.2.1998, n. 58 <i>Abuso di informazioni privilegiate</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da e 20.000,00 a e 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	<p>Sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>
	<p>Art. 185 D.lgs. 24.2.1998, n. 58</p>	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo</p>	<p><i>Idem</i> c.s.</p>

⁽³⁸⁾ La stessa legge 18 aprile 2005, n. 62, ha introdotto nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.) un articolo **187-quinquies**, che dispone: «1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo [si tratta dei nuovi illeciti amministrativi di *abuso di informazioni privilegiate* (art. 187-bis T.U.F.) e di *manipolazione del mercato* (art. 187-ter T.U.F.), n.d.s.] commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo».



	<u>Manipolazione del mercato</u>	<p>di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da e 20.000,00 a e 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	
Art. 25-septies (39) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro			
	Art. 589 c.p. <u>Omicidio colposo</u>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p>	<p><u>Sanzione pecuniaria</u> non inferiore a mille quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno</p>
	Art. 590, comma 3, c.p. <u>Lesioni personali colpose</u>	<p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00.</p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni</p>	Idem c.s.

⁽³⁹⁾ Articolo inserito dall'art. 9, della legge 3 agosto 2007, n. 123.



		cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	
Art. 25-octies (40) <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>			
	648 c.p. <u>Ricettazione</u>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
	648-bis c.p. <u>Riciclaggio</u>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.	<i>Idem c.s.</i>
	648-ter c.p. <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648	<i>Idem c.s.</i>
Art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il</i>	Art. 3	Definizione delitto transnazionale: “Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale	

⁽⁴⁰⁾ Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



<p><i>crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i></p>		<p>organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.</p>	
<p>Comma 2</p>	<p>Art. 416 c.p. <u>Associazione per delinquere</u></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> da quattrocento a mille quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
<p>Comma 2</p>	<p>Art. 416-bis c.p. <u>Associazione di tipo mafioso</u></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p><i>Idem c.s.</i></p>



		<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
Comma 2	<p>Art. 291-<i>quater</i> D.P.R. 23.1.1973 n. 43</p> <p><u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u></p>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-<i>ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-<i>bis</i>, 291-<i>ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per</p>	Idem c.s.



		la commissione dei delitti.	
Comma 2	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 <u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<i>Idem</i> c.s.
Comma 5	648-bis c.p. <u>riciclaggio</u>	Abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a ottocento quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non superiore a due anni.
	648-ter c.p. <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>	Abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);	<i>Idem</i> c.s.
Comma 7	Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 <u>Disposizioni contro le</u>	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso	<u>Sanzioni pecuniarie</u> da duecento a mille quote. <u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una



	<p><u>immigrazioni</u></p> <p><u>clandestine</u></p>	<p>illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.</p> <p>c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di e 25.000,00 euro per ogni persona.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a e 15.493,00.</p> <p>(omissis)</p>	<p>durata non superiore a due anni.</p>
Comma 9	<p>Art. 377-bis c.p.</p> <p><u>Induzione a non rendere</u></p> <p><u>dichiarazioni o a rendere</u></p> <p><u>dichiarazioni mendaci</u></p> <p><u>all'autorità</u></p> <p><u>giudiziaria</u></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote.</p>
	<p>Art. 378 c.p.</p> <p><u>Favoreggiamento personale</u></p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel</p>	<p><i>Idem</i> c.s.</p>



		<p>medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-<i>bis</i>, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a e 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>			
	<p>Art. 192</p> <p><u><i>Divieto di abbandono</i></u></p>	<p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p>	Non determinata*.
<i>Articolo 25-novies⁴¹</i> <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>			

⁴¹ Art. inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99



<p>Comma 1</p>	<p>Art 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lettera a-bis e comma 3 <u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u></p>	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.</p> <p>Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00</p> <p>Art 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p>
----------------	--	--	--



		<p>comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2.</p> <p>Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>	
Comma 1	<p>Art 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u></p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p>



		<p>anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><i>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633</i> <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	
Comma 1	<p>Art 171 ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u></p>	<p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p>



		<p>cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p><i>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	
Comma 1	Art 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si	Sanzioni pecuniarie fino a



	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	<p>applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p><i>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>cinquecento quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p>
Comma 1	<p>Art 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p><u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u></p>	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi</p> <p>visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><i>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie</u> fino a cinquecento quote</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u> previste dall'art. 9, comma 2. per una durata non inferiore a ad un anno.</p>



<p>Articolo 25-novies⁴² <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p>			
<p>Comma 1</p>	<p>Articolo 377-bis codice penale</p> <p><i><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u></i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p><u>Sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote</u></p>

⁴² Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n.116 .La numerazione del presente articolo, come inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, non tiene conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.



ALLEGATO 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

omissis



3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGHE E POTERI DI SPESA

omissis

3.2 ORGANIGRAMMA

omissis

3.2 INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI

omissis



ALLEGATO 4

**MAPPA DEI RISCHI NEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL D.LGS.
N. 231/2001**





Indice

1	premessa
2	riferimenti
3	“perimetro 231”
4	metodologia di lavoro.
5	individuazione dei conti patrimoniali ed economici di interesse ai fini del d.lgs. 231/01.
6	individuazione dei processi aziendali di interesse ai fini del d. Lgs. 231/2001.
7	individuazione delle unita' aziendali di interesse ai fini del d. Lgs. 231/2001.
8	mappa dei rischi negli ambiti aziendali esposti al d. Lgs. 231/2001.
9	valutazione complessiva del “rischio 231”
10	aree da monitorare
11	conclusioni
12	allegati:



1. Premessa

La mappatura dei rischi di Habitat S.r.l. è stata promossa dal Consiglio di Amministrazione della Società e costituisce la base del piano di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione della mappa rischi si inserisce nel processo di gestione dei rischi aziendali, compito primario del management della società, mentre l'Organismo di Vigilanza ne promuove la costante revisione affinché essa sia sempre allineata con l'evoluzione delle dinamiche interne (variazioni della struttura societaria e dell'organizzazione, anomalie e irregolarità segnalate o emerse a seguito di controlli, implementazione delle procedure aziendali e diversificazione delle aree di attività) ed esterne (nuovi reati e nuove casistiche di commissione degli stessi, pronunciamenti giurisprudenziali).

La formazione della mappa dei rischi della Società è stata supportata da un team di consulenti esterni che ha effettuato una ricognizione prima generale del sistema di controllo interno poi specifica nelle aree "sensibili" esposte al rischio potenziale di manifestazione dei reati ex D.Lgs. 231/01. Il team ha adottato una metodologia di autovalutazione (control self assessment) dei rischi sulla base di interviste con i referenti di tutte le Aree Aziendali (Allegato A) le cui posizioni sono riferibili all'organigramma (cfr. Allegato 3). Si sono anche utilizzati i riscontri risultanti dai controlli posti in essere dai Sindaci relativamente ai Bilanci di Esercizio e all'organizzazione dell'area amministrativa.

2. Riferimenti

Il sistema esistente in Habitat S.r.l., mirato positivamente alla conformità dei comportamenti alla legge e quindi anche alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01, è la risultante di un insieme coordinato di attività di controllo sviluppate dalla linea gerarchica e da organismi esterni alla società. La sistematicità e affidabilità di tali controlli sono prerequisiti indispensabili per l'efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio del Modello Organizzativo, compito del Consiglio di Amministrazione della società in generale e specifico dell'Organismo di Vigilanza. Questo è il motivo per cui nel presente paragrafo sono indicati gli elementi di riferimento per la composizione della mappa rischi e la formulazione del livello di rischio "residuo", quello cioè che tiene conto, a fronte di un obiettivo rischio potenziale, delle procedure e controlli esistenti che mitigano o annullano la probabilità del suo accadimento.

Leggi e regolamenti esterni e interni presi come riferimento per l'aggiornamento

- Decreto Legislativo 231/2001
- Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli Organizzativi "231";
- Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) e Decreto Legislativo 624/96;
- Giurisprudenza varia in materia di reati "231";

Verifiche effettuate da terzi

- Verifiche trimestrali effettuate dal Collegio Sindacale (incluso il controllo contabile)

3. "Perimetro 231"

omissis.



4. Metodologia di lavoro.

Per compilare la mappa dei rischi si è operato con la tecnica del self-assessment che ha coinvolto il Consiglio di amministrazione, il personale operativo della società e il team appositamente costituito che ha svolto un ruolo di facilitatore in particolare per quanto riguarda la valutazione di livello di rischio “residuo”. Il metodo adottato ha consentito di identificare una serie di “ambiti” e processi di particolare interesse per la prevenzione o la tempestiva individuazione di comportamenti e prassi che possono determinare la commissione di reati compresi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L’output del self-assessment è costituito:

- a) dalla mappa dei rischi presentata al paragrafo 8 ed integrata dalle schede “Mappatura dei rischi potenziali della Società”, e comprende anche delle tabelle indicanti i conti patrimoniali / economici (paragrafo 5), i processi (paragrafo 6) e le unità organizzative (paragrafo 7) considerati sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001.
- b) dalla mappatura dei rischi elaborata nel paragrafo “Valutazione del Rischio ai fini della stesura del DSS” contenuto nel DVR predisposto sia per la cava Belvedere sia per la cava Belvedere 1 (Allegato B)

Lo scopo è, appunto, quello di individuare ed indicare quegli “ambiti” che vanno comunque sempre tenuti sotto monitoraggio attivo a prescindere dalla bontà del livello di controllo in essi presente.

Pertanto, per la formazione delle tabelle richiamate al p.to a) che precede si è proceduto a:

- selezionare i conti contabili attraverso i quali può essere veicolato o alimentato un illecito c.d. “231”;
- identificare i processi e le attività “sensibili” nei quali è più opportuno che siano presenti specifici strumenti di controllo (procedure, indicatori di anomalie, etc.) idonei a prevenire la commissione di illeciti c.d. “231”;
- individuare le funzioni e le unità organizzative eventualmente più esposte ai reati c.d. “231”;

5. Individuazione dei conti Patrimoniali ed Economici di interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001.

omissis

6. Individuazione Dei Processi Aziendali di Interesse ai fini del D. Lgs. 231/2001.

omissis

7. Individuazione delle Unita’ Aziendali di Interesse ai fini del D. Lgs. 231/2001.

omissis

8. Mappa dei rischi negli ambiti aziendali esposti al D. Lgs. 231/2001.

omissis

“Livello di Rischio”

Per esprimere una sintetica valutazione del rischio si è ritenuto opportuno inserire nella colonna **Reato** una scala cromatica articolata secondo lo schema di seguito indicato:



Rosso Situazione critica. E' relativa a fatti potenzialmente qualificabili come ipotesi di reato che si sono concretamente realizzati. I fatti richiedono un tempestivo intervento del management per mitigarne gli effetti e risolvere le cause all'origine. È necessario che le raccomandazioni siano tempestivamente attuate e soggette a sistematico follow-up.

Arancione Situazione tendenzialmente critica. Le situazioni sono solitamente riferite a carenza di controllo o di non "conformità" rispetto a linee guida, procedure aziendali (es. Codice di Condotta), regolamenti e norme di legge. Le raccomandazioni è opportuno siano oggetto di sistematico follow-up.

Giallo Situazione sostanzialmente sotto controllo. Segnala la presenza di una "debolezza potenziale" ma che alla lunga potrebbe evolvere sfavorevolmente e inficiare il complessivamente soddisfacente grado di controllo presente nell'ambito aziendale. E' comunque un indicatore di attenzione per assicurare la conformità a norme interne ed esterne anche attraverso la definizione di nuove regole e procedure e/o l'integrazione di quelle già esistenti. La Direzione Aziendale può anche decidere di accettare il "rischio". Il monitoraggio di raccomandazioni e proposte è comunque opportuno, con periodici follow-up.

Verde Situazione sotto controllo. Il contesto è ben regolato con norme e/o prassi e posto sotto controllo; esistono comunque opportunità di miglioramento. Possibili follow-up anche non a breve.

Si sono indicate due situazioni:

- "ante": esprime il livello di rischio prima che vengano attuate le raccomandazioni / azioni di miglioramento indicate nell'"Piano di Azione".
- "post": esprime il livello di rischio successivo all'attuazione delle raccomandazioni / azioni di miglioramento indicate nell'"Piano di Azione".

9. Valutazione Complessiva Del "Rischio 231"

omissis

10. Aree Da Monitorare

omissis

11. Conclusioni

omissis

12. Allegati:

Allegato 1: Interviste

Allegato 2: DVR – DSS (elenco valutazione dei rischi)



Allegato 1
Interviste D.Lgs. 231/01

omissis



Allegato 2
DVR – DSS (elenco valutazione dei rischi)

omissis



ALLEGATO 5

PROCESSI STRUMENTALI



Premessa

Nella presente parte speciale del Modello Organizzativo vengono descritti gli schemi di controllo per i **processi strumentali**, intendendo per tali i processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati di cui all'Allegato 2, all'interno dei processi sensibili di cui alle aree speciali "Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione", "Reati societari" e "Reati in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro".

In ogni schema sono individuati:

- le singole fasi del processo, come individuate sulla base dell'analisi del rischio;
- l'indicazione dei reati previsti dal decreto 231/01 che possono essere commessi in relazione ad ogni singolo processo, con rinvio specifico all'elenco reati in Allegato 2;
- le attività di controllo, volte a contrastare la possibilità di commissione dei reati;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.



SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

omissis



CONSULENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

omissis



SPESE DI RAPPRESENTANZA

(verso pubblici dipendenti)

omissis



OMAGGI

omissis



ACCORDI TRANSATTIVI

omissis.



LIBERALITA'

omissis



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

omissis



GESTIONE PICCOLA CASSA

omissis



CODICE ETICO

Modello di organizzazione
e di gestione ex Decreto
legislativo 8 giugno 2001
n. 231



INDICE

1 INTRODUZIONE	169
1.1 Premessa.....	169
1.2 Destinatari.....	170
1.3 La responsabilità di Habitat S.r.l.....	170
1.4 Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali.....	170
1.5 Obblighi per il personale.....	171
1.6 Valenza del Codice nei confronti dei terzi	171
1.7 Valore contrattuale del Codice Etico	171
2 PRINCIPI GENERALI	172
2.1 Osservanza delle disposizioni di Legge	172
2.2 Onestà ed integrità nei rapporti.....	172
2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.....	172
2.4 Gestione e conduzione dell'operatività	172
2.5 Il conflitto di interessi.....	173
2.6 L'imparzialità.....	173
2.7 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni.....	173
2.8 La tutela del patrimonio aziendale	173
2.9 Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili	173
2.10 I comportamenti nei luoghi di lavoro	174
2.11 La responsabilità individuale	174
2.12 Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro.....	174
2.13 La privacy	174
2.14 Tutela della sicurezza pubblica.....	174
2.15 La responsabilità negli affari.....	175
2.16 Lo sviluppo e la tutela della professionalità.....	175
2.17 Il valore strategico delle risorse umane.....	175
3 CRITERI DI CONDOTTA	176
3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.....	176
3.2 Criteri di condotta nella selezione del personale e rapporto di lavoro.....	176
3.3 Criteri di condotta per la tutela dell'Ambiente di lavoro e della privacy	177
3.4 Criteri di condotta nella Sicurezza e salute	177
3.5 Criteri di condotta nella tutela del Patrimonio Aziendale.....	177
3.6 Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.....	177
3.7 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza	178
3.8 Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	179
3.9 Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	179
3.10 Criteri di condotta in materia ambientale	179
3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili	179
3.12 Criteri di condotta in materia Societaria	180
4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	180
4.1. Osservanza del Codice Etico.....	180
4.2 Segnalazione di violazione	180
4.3. Sanzioni.....	181
4.4. Divulgazione del Codice Etico	182
RIFERIMENTI.....	182



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Habitat S.r.l (in breve “la Società”) adotta il presente Codice Etico quale “carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso la quale la Società individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso tutti coloro che hanno interessi nei confronti della Società (cd “stakeholder” interni ed esterni) nonché quale parte integrante del modello organizzativo gestionale e di controllo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa della Società (in seguito “Modello”).

Il Codice Etico, quindi, impegna gli Organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Al Codice Etico sono attribuite:

- una funzione di legittimazione: il codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli *stakeholder*;
- una funzione cognitiva: il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- una funzione di incentivo: il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.



1.2 Destinatari

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna agli Organi Sociali, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, ovunque essi operino.

Compete in primo luogo agli Organi sociali e al management dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno. Infatti, l'esistenza di codici scritti e di comportamenti e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del management. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli Organi sociali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi imprenditoriali, nel proporre e realizzare investimenti, nonché in qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, sul profitto dei soci ed il benessere dei dipendenti che con il loro lavoro contribuiscono al successo dell'impresa stessa e della collettività.

La Società oltre al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste dal Codice. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

La Società non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

1.3 La responsabilità di Habitat S.r.l.

La Società si impegna a:

- garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso terzi;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

1.4 Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente all'osservanza del Codice;
- adoperarsi affinché il personale dipendente comprenda che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni per impedire che siano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;



- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

1.5 Obblighi per il personale

A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società informerà adeguatamente i propri Dipendenti.

Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

1.6 Valenza del Codice nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, tutto il personale della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

1.7 Valore contrattuale del Codice Etico

Le norme del Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 C.C. (Obbligo di fedeltà)⁴³.

La Società valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della vigente normativa, i comportamenti contrari ai principi indicati nel Codice applicando le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

⁴³ Art. 2104 C.C. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 C.C. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio":



2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Osservanza delle disposizioni di Legge

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Tale impegno è vincolante anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. Quest'ultima non inizierà né proseguirà alcun rapporto con i Soggetti che non intendano allinearsi a questo principio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della Legge.

La Società assicura che saranno realizzate le opportune attività di informazione e continua sensibilizzazione in merito alle problematiche attinenti il presente Codice, il Modello e la loro applicazione.

2.2 Onestà ed integrità nei rapporti

Le relazioni instaurate dai Destinatari in riferimento al proprio rapporto professionale con la Società, siano esse interne od esterne alla stessa, devono essere improntate al rispetto della Legge e della Personalità Individuale di ognuno, in applicazione dei Principi del Codice Etico e dei dispositivi del Modello.

La conduzione delle relazioni di ogni ordine e grado, deve avvenire secondo trasparenza, correttezza, onestà e lealtà. Le relazioni, sia interne che esterne, evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni personali e sociali, al credo religioso o politico.

La Società non tollera violazioni a questo principio e disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni, sia nazionali che estere, si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Nei Paesi in cui è costume offrire regali a Clienti od altri Soggetti in segno di cortesia, tali donativi devono essere di natura e valore appropriato, non contrastare con le disposizioni della Legge ivi temporaneamente vigente e non essere – in alcun caso - interpretabili come contropartita nella richiesta di favori e/o agevolazioni. In ogni caso tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato.

2.4 Gestione e conduzione dell'operatività

Ogni operazione e transazione economica della Società deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, coerente, congrua, verificabile. La Società promuove e favorisce l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse della Società abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.



2.5 Il conflitto di interessi

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio. Anche gli Amministratori devono astenersi rigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere comunicate immediatamente ai propri Responsabili.

In particolare, i componenti degli Organi sociali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori della Società devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura di appartenenza.

2.6 L'imparzialità

Nelle relazioni con i propri stakeholder (ad esempio procedimenti contenziosi, esami e concorsi ecc.) la Società evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimento di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali o contrattuali e dei principi sanciti nel presente Codice Etico.

2.7 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni

La Società tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia.

Tutto il personale di ogni ordine e grado e collaboratori esterni, sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui la Società intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

La Società adotta gli opportuni presidi affinché la gestione al suo interno e le comunicazioni all'esterno di informazioni a qualsiasi titolo avvenga nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nonché in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza.

Le informazioni destinate al pubblico devono essere chiare, complete, veritiere e non forvianti, tali da consentire ai destinatari delle medesime l'assunzione di decisioni consapevoli.

La Società individua ed indica i canali, le forme ed i Responsabili per le azioni di comunicazione da e con soggetti terzi.

2.8 La tutela del patrimonio aziendale

La Società promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia in funzione del perseguimento del proprio oggetto sociale.

2.9 Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili

La Società rispetta le norme ed i principi di redazione delle situazioni contabili annuali ed infrannuali e di tenuta della contabilità.



Le informazioni ed i dati societari e le interazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire la trasparenza, l'accuratezza e la completezza e dare una fedele rappresentazione dell'attività di gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.10 I comportamenti nei luoghi di lavoro

Il personale della Società deve conformare la propria attività alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro.

2.11 La responsabilità individuale

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive, si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

2.12 Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro

La Società ha come valori primari le politiche per la sicurezza e la tutela dell'ambiente di lavoro. L'obiettivo di lungo periodo è di annullare il numero degli infortuni sul lavoro e l'impatto sull'ambiente di lavoro, facendo leva sugli investimenti tecnologici, su nuove politiche attive per il fattore umano e sulla formazione.

A tal fine la Società non solo si è impegnata a stimolare sempre più il management e il personale dipendente al rispetto sostanziale del vasto quadro legislativo avviato con le leggi 624/96, nonché con la recente approvazione ed emanazione del T.U sulla Sicurezza D.lgs n.81/08; ma rilevata la forte interdipendenza tra produttività e sicurezza e alla presenza contemporanea di più e diversi soggetti che operano contemporaneamente durante le operazioni nelle cave, ha riconosciuto tra l'altro la necessità di un coordinamento di tutte le figure preposte alla prevenzione e alla vigilanza.

La Società si è impegnata altresì affinché la regolamentazione e le ordinanze riferite alla sicurezza prevalgano sulle proprie esigenze economico produttive. Per realizzare questo non solo ha destinato alla sicurezza, una consistente quota di risorse economiche ma si è impegnata a verificare, ad ogni modifica dei programmi produttivi, metodi organizzativi, che le nuove modalità di lavoro siano effettivamente svolte in modo sicuro.

2.13 La privacy

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la Società richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È preclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata del collaboratore. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

2.14 Tutela della sicurezza pubblica

La Società è impegnata, per mezzo delle attività di prevenzione e controllo svolte dal proprio Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, eventualmente anche in relazione con le competenti Autorità, all'applicazione dei disposti ex art. 3 della Legge n. 7 del 14.01.2003 "Ratifica ed



esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

2.15 La responsabilità negli affari

La Società assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

In particolare, tutte le operazioni, negoziazioni, e in genere i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo su base formale, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.

2.16 Lo sviluppo e la tutela della professionalità

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinate per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

2.17 Il valore strategico delle risorse umane

Le Risorse Umane sono considerate valore primario per il conseguimento degli obiettivi della Società in virtù del contributo professionale apportato nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza, fiducia reciproca e pieno rispetto della Personalità Individuale.

La Società tutela e promuove il valore delle Risorse Umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.

I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici (correlati a diversi livelli di responsabilità esistenti all'interno della Società) devono essere improntati ai principi sopra enunciati.

La Società non ammette la conduzione di relazioni di lavoro extracontrattuali.

Nella gestione del personale, la Società assicura a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. La Società si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questi subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne. La Società si impegna a vigilare sul rispetto delle vigenti leggi in materia di divieto del fumo.



3 CRITERI DI CONDOTTA

In attuazione dei Principi Generali sopra enunciati, la Società promuove altresì i seguenti Criteri di Condotta, fermo restando che la propria attività deve sempre essere improntata al rispetto della legalità e del principio della buona fede.

3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

La Società ricerca il massimo vantaggio competitivo nei processi di acquisto, comunque sempre in un'ottica di reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione. La Società concede pari opportunità ad ogni fornitore.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Società, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice, la Società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla preclusione di eventuali altre occasioni di collaborazione.

La Società basa i rapporti con i fornitori con riferimento all'integrità e indipendenza degli stessi: la stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza.

Tutte le attività di relazione contrattuale con i Fornitori devono essere documentate e rintracciabili.

La Società provvede inoltre a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il Fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto della Società, violi le norme di Legge e del Codice.

3.2 Criteri di condotta nella selezione del personale e rapporto di lavoro

La selezione del personale avviene nel rispetto dei principi delle pari opportunità e senza operare discriminazioni con riferimento alla sfera privata o alle opinioni dei candidati.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente/collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

caratteristiche delle funzioni e delle mansioni da svolgere;

elementi normativi e retributivi, come regolati dal CCNL;

norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente/collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i dipendenti/collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale (documenti organizzativi, e comunicazione dei responsabili).

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In quest'ambito riveste particolare rilevanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente/collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti/collaboratori richiedendo prestazioni di lavoro coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali, o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico.



È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti/collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il dipendente/collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

Il dipendente/collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste; il dipendente/collaboratore deve conoscere ed attuare le politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

3.3 Criteri di condotta per la tutela dell'ambiente di lavoro e della privacy

La Società si adopera per creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con la Società condizioni rispettose della dignità, e nel quale le caratteristiche umane, le convinzioni o le preferenze dei singoli non possano dar luogo a discriminazioni, condizionamenti o atti lesivi della persona.

La Società si impegna alla tutela della privacy riguardo ai dati attinenti la sfera privata e le opinioni dei lavoratori.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità. La Società disapprova qualsiasi forma di molestie anche di carattere sessuale.

3.4 Criteri di condotta nella sicurezza e salute

La Società si adopera affinché sia diffusa la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti / collaboratori.

La Società si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali.

Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

3.5 Criteri di condotta nella tutela del Patrimonio Aziendale

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve: 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda; 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società.

Ogni Dipendente o Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società



3.6 Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni

I rapporti con Enti pubblici ed Istituzioni di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Società e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

La Società non interviene nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi terzi allo scopo di ricevere benefici di varia natura.

Non è consentito, pertanto, offrire denaro o doni (salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri) ovvero intrattenere rapporti di consulenza, sponsorizzazione o pubblicità o incarichi personali con Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, sia italiani che di altri Paesi.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o concessionari di un pubblico esercizio si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale incaricato non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

Se la Società utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa.

La Società inoltre non potrà essere rappresentata da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi.

In particolare, ed in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici, nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È fatto divieto di destinare somme ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.



3.7 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza

I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

3.8 Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

La Società sta in giudizio nella persona dei suoi legali rappresentanti, che la rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. In nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

3.9 Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

La Società si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quali possano sussistere interessi in conflitto.

Qualsiasi rapporto della Società con le predette organizzazioni e loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

3.10 Criteri di condotta in materia ambientale

La Società, consapevole dell'esigenza di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche, si impegna altresì a dare il proprio contributo per una maggior tutela delle risorse naturali ed ambientali, ponendosi quale preciso intento il rispetto dei principi riportati nel seguito.

1. svolgere le proprie attività impegnandosi in maniera continua nella prevenzione dell'inquinamento;
2. mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
3. perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
4. sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
5. prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
6. rivedere periodicamente la propria Politica Ambientale per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.



3.11 Criteri di condotta nelle registrazioni contabili

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri.

Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

3.12 Criteri di condotta in materia Societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi Sociali.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei Creditori.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

4.1. Osservanza del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.



Il management della Società ha la responsabilità di far sì che le aspettative della Società nei confronti dei dipendenti siano da questi comprese e messe in pratica. Il management, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice Etico siano attuati.

4.2 Segnalazione di violazione

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice Etico, la Società richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice, all'interno della Società, di effettuare una segnalazione.

I dipendenti devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al diretto superiore, oppure, nei casi in cui la segnalazione del dipendente al proprio superiore non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi al Presidente del CdA, oppure direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un ente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, composto da due professionisti esterni e da un dipendente della Società. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione sociale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. E' facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando eventualmente i vertici della Società (Presidente del CdA).

Per i soggetti esterni alla Società, le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

- Organismo di Vigilanza, c/o Habitat S.r.l – Mestre, Via Felisati 175-30175;
- odv@habitat.it

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice Etico, Habitat S.r.l garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

Costituisce violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. Inoltre, va considerata violazione del Codice Etico il comportamento chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

4.3. Sanzioni

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Società e chiunque commetta la violazione (amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori).



Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice Etico sono adottati dalla Società in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

4.4. Divulgazione del Codice Etico

Il presente Codice è portato a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti della Società, dei consulenti e collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della Società. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere e a rispettarne i contenuti.

Il Codice Etico è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet e rete intranet aziendale. Una copia cartacea viene distribuita a tutti i dipendenti e collaboratori in servizio attuale e futuro. Una copia può essere richiesta all'Ufficio Amministrativo a di Habitat S.r.l. o all'Organismo di Vigilanza.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice Etico vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, Habitat S.r.l. predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi;
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001.



ALLEGATO 7
SISTEMA DISCIPLINARE



1. Introduzione

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, ex art. 6 D.lgs 231/01, è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli / procedure interne previste dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica⁴⁴. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori⁴⁵ e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente della Società.

2. Criteri di valutazione della violazione

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

⁴⁴ artt. 2086, 2094, 2106 c.c.

⁴⁵ art.7 legge 300/70



Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della Società.

3. Elementi descrittivi del sistema disciplinare

La Società: (a) porta a conoscenza dei dipendenti, mediante gli strumenti più opportuni, il Modello, e (b) informa e forma adeguatamente i dipendenti sui relativi contenuti.

4. Violazione del Modello

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- a) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico;
- b) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- c) violazione o elusione delle procedure e dei protocolli operativi;
- d) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;
- e) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- f) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:
 - espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- g) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili;
- h) la mancata partecipazione ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dalla Società in relazione all'argomento in oggetto;
- i) omessa segnalazione all'Organismo di vigilanza delle violazioni del Modello.

5. Procedure applicative

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente. Pertanto:

- i) a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- ii) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è erogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL.



Più in particolare:

- su eventuale segnalazione della notizia di violazione da parte dei soggetti che hanno un ruolo di coordinamento e/o verifica, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, i soggetti che hanno titolo (Presidente della Società su delibera del CdA), individuano - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile e provvedono alla sua erogazione.
- dopo l'applicazione della sanzione disciplinare, l'erogazione di tale sanzione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e i soggetti che hanno titolo (Presidente della Società su delibera del CdA), provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'erogazione della sanzione disciplinare.

6. Sanzioni

6.1. Per i dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti inquadrati come operai, impiegati o quadri, si applicano le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;
- il rimprovero scritto per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta. Il medesimo provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni "gravi" dovute a colpa lieve;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 violazioni gravi entro un arco temporale di 10 mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per la Società.

In particolare:

a) Rimprovero inflitto verbalmente per le mancanze lievi

Verrà comminata la sanzione del biasimo inflitto verbalmente nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- violi norme comportamentali previste nel Codice Etico, in relazione ad attività che non rientrano di per sé nelle *aree sensibili*, individuate come rilevanti nell'analisi del rischio-reato effettuata ai sensi del D. Lgs 231/01;

b) Rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazione di cui al punto precedente

Verrà comminata al lavoratore la sanzione dell'ammonizione per iscritto:

- in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con il richiamo inflitto oralmente;

c) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione

Verrà comminata la sanzione della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l'attività nelle aree sensibili, così come individuate nel Modello;



- violi le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle **aree sensibili**, individuate come rilevanti nell'analisi del rischio/reato effettuata ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- in violazione del dovere di diligenza, non informi l'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da altri, che possano determinare l'insorgere di rischi-penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 5 giorni

Verrà comunicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 5 giorni al lavoratore:

- in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con la multa;

e) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

In applicazione dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo ed in particolare col rispetto delle norme procedurali poste a garanzia dei lavoratori, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 nei confronti della Società;
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 nei confronti della Società;
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/01, anche in via cautelare.

6.2. (eventuale) Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico di cui al paragrafo 4 da parte di dirigenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Lapidei Industria per i Dirigenti.

6.3. Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico per giusta causa.



Nel caso in cui l'Amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste per i dirigenti dall'art. 6.2 che precede.

6.4. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

La violazione da parte di consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e ad essi applicabili, o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, distribuzione o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con la Società – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure della Società e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.

7. Registro delle sanzioni

La Società è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura dell'Ufficio Amministrativo che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell'ODV. Le sanzioni comminate ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai terzi in rapporto con la Società saranno riportate su un registro custodito presso l'ODV.

8. Modifiche del sistema sanzionatorio

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dal CdA previa acquisizione del parere da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza a tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la pubblicazione sul sistema intranet della Società e, per il personale che non ha accesso al sistema intranet, attraverso la pubblicazione nella bacheca aziendale o con altro mezzo ritenuto idoneo.



**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX
D.LGS 231/01**



INDICE

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione	191
Articolo 2 – Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza	191
Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell’O.d.V.	191
Articolo 4 – Convocazione e organizzazione delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza	192
Articolo 5 – Piano Annuale delle attività dell’O.d.V	193
Articolo 6 – Ufficio Segreteria	193
Articolo 7 – Obblighi di riservatezza	193
Articolo 8 – Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	194
Articolo 9 – Modifiche del Regolamento	194



Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

1.1 E' istituito presso Habitat Srl (di seguito "Società") un Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V.") con il compito di verificare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello Organizzativo" o "MO") adottato da Habitat Srl con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2009, per la prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n.231 (e successive modificazioni), recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300" (di seguito il "Decreto").

1.2 Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'O.d.V., individuando compiti e responsabilità allo stesso attribuiti, sulla base dei poteri già conferiti ed approvati dal C.d.A e previsti nel Modello Organizzativo.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. Esso è collocato in posizione di staff al C.d.A della Società, ed effettua le altre periodiche comunicazioni agli Organi Sociali (es. segnalazioni di violazione), come previsto nel Modello Organizzativo.

Articolo 2 – Nomina e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

2.1 Il C.d.A., nella riunione del 16 ottobre 2009, nella logica di una maggiore indipendenza e del rafforzamento dell'Organismo di Vigilanza, ha stabilito che lo stesso sia composto da due consulenti esterni e da un dipendente interno della Società, che possiedano una comprovata esperienza, conoscenza della Società e competenza nei rispettivi ambiti professionali.

In attuazione di quanto sopra, la Società ha provveduto ad individuare, quali componenti del citato Organismo, le seguenti persone:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| – dott. Massimiliano Agnetti | Presidente; |
| – avv. Valentina Leone | Componente effettivo; |
| – rag. Mara Favarin | Componente effettivo. |

Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'O.d.V.

3.1 Il C.d.A., nella riunione del 16 ottobre 2009, ha stabilito la durata in carica dei componenti dell'O.d.V. in tre esercizi sociali. Alla naturale scadenza del mandato, l'O.d.V. rimane in carica per il disbrigo degli affari ordinari fino alla presa in servizio del nuovo O.d.V.

3.2 La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al C.d.A, sentito il Collegio Sindacale.

3.3. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

A tal proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi;



- L’attribuzione ai membri dell’O.d.V di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell’O.d.V;
- Un grave inadempimento dei doveri propri dell’O.d.V;
- Una sentenza di condanna dell’Ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. “ patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’O.d.V, secondo quanto previsto dall’art.6, comma 1, lett.d) del Decreto;
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell’O.d.V per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell’O.d.V, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il C.d.A, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri del membro dell’O.d.V. In tal caso il C.d.A potrà nominare in via provvisoria sostituiti, fino all’interruzione della sospensione dei membri permanenti.

3.4 Ciascun componente dell’O.d.V potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta.

3.5 In caso di recesso, revoca o decadenza del Presidente dell’O.d.V., subentra a questi, temporaneamente, il componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il C.d.A. abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell’O.d.V.

3.6 Nel caso in cui il recesso, revoca o decadenza riguardi la maggioranza dei componenti dell’O.d.V, il C.d.A. provvede nel più breve tempo possibile – e non oltre 30 giorni dall’apprendimento della notizia dell’impedimento – alla nomina del nuovo O.d.V.

3.7 Ciascun componente dell’O.d.V rilascia, prima della nomina, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e si impegna a informare tempestivamente il C.d.A. qualora subentrino cause di ineleggibilità del proprio mandato.

Articolo 4 – Convocazione e organizzazione delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza

4.1 L’O.d.V. si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal proprio Presidente, ovvero qualora ne facciano richiesta gli altri due componenti.

E’ fatto, in ogni caso, obbligo all’O.d.V. di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

4.2 L’O.d.V. si riunisce su convocazione del Presidente, che si avvale del supporto di una propria Segreteria, costituita sulla base di risorse messe a disposizione da parte della Società.

La riunione viene convocata con lettera contenente la descrizione degli argomenti da esaminare, da inviarsi, a mezzo telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in casi di urgenza, almeno due giorni prima di tale data.

4.3 Il componente che non può partecipare alla riunione ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Presidente dell’O.d.V., ovvero ad altro componente.



4.4 Per l'espletamento delle attività attribuite, l'O.d.V. assume le proprie decisioni collegialmente e, di norma, all'unanimità. Qualora non vi fosse unanime consenso su iniziative da intraprendere in merito ad uno o più argomenti esaminati nella riunione, l'O.d.V. dovrà procedere con decisione assunta a maggioranza; in tale circostanza, a ciascun componente dell'O.d.V. spetta un voto, ovvero spettano due voti al Presidente o al componente che lo sostituisce temporaneamente, ove ciò si rendesse necessario per conseguire la maggioranza.

Il componente dissenziente ha comunque diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4.5 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'O.d.V. di informare gli altri componenti e di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame.

4.6 Alle riunioni dell'O.d.V. possono essere chiamati ad intervenire, oltre ai componenti della Segreteria Tecnica, dirigenti e responsabili di funzioni aziendali, al fine di fornire informazioni e/o chiarimenti su specifici argomenti in esame.

4.7 Il segretario verbalizzante dovrà curare la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare:

- i nominativi dei componenti presenti;
- gli argomenti da esaminare nel corso della riunione;
- per ogni argomento esaminato, le dichiarazioni a verbale, se richieste dai componenti;
- le eventuali decisioni assunte dall'O.d.V. su ogni argomento.

Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti dell'O.d.V. e dal segretario e resta agli atti dell'O.d.V. medesimo.

Copia del verbale va inviata al Presidente del CdA per l'implementazione delle attività operative conseguenti alle determinazioni dell'O.d.V.

Nelle eventuali circostanze descritte al punto 1.4, copia del verbale sarà inviata agli altri Organi Sociali competenti.

Articolo 5 – Piano annuale delle attività dell'O.d.V

5.1 Viene redatto un piano annuale delle attività dell'O.d.V. Detto piano nonché il consuntivo del piano viene comunicato al C.d.A e al Collegio Sindacale.

Articolo 6 – Ufficio Segreteria

6.1 L'O.d.V. potrà avvalersi di una Segreteria per la predisposizione di quanto necessario per le riunioni dell'O.d.V. (convocazioni, predisposizione del materiale, ecc.) e la custodia di tutti gli atti inerenti all'attività dell'O.d.V. (verbali, esiti dei controlli, report inviati e ricevuti);

6.2 L'O.d.V., con il supporto della Segreteria, definirà un adeguato flusso informativo da e verso gli altri uffici societari.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza



7.1 I componenti dell'O.d.V. sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, tranne nel caso in cui la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria al compimento dei rispettivi doveri.

7.2 I componenti dell'O.d.V. assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'O.d.V. è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati – D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 8 – *Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*

8.1 L'O.d.V. è chiamato a svolgere tutte le attività individuate nel Modello Organizzativo adottato dalla Società, ferma restando la facoltà di proporre le opportune modifiche o integrazioni.

8.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti previsti, lo stesso Modello Organizzativo indica i poteri attribuiti all'O.d.V., ivi compresa la facoltà di accedere presso tutte le funzioni della Società ad ogni documento societario rilevante per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'O.d.V. ai sensi del D.Lgs.231/2001.

8.3 Ai fini di un migliore e più efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'O.d.V., quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ad un suo componente, ovvero con l'ausilio, in casi eccezionali, di uno o più professionisti esterni, opportunamente coordinati dall'O.d.V. nello svolgimento dei rispettivi incarichi.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'O.d.V. ai singoli componenti, la responsabilità ricade sull'O.d.V. nel suo complesso.

Per tutto ciò che precede, l'O.d.V. dispone di un suo budget proposto ed approvato dal C.d.A. In caso di necessità di spese non preventivate, l'O.d.V. formulerà una motivata richiesta di integrazione sottoposta all'approvazione del C.d.A.

Articolo 9 – *Modifiche del Regolamento*

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate sulla base di decisione assunta a maggioranza dall'O.d.V..

